



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ex art. 6, comma 4, D.LGS. 175/2016

Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- ✓ uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- ✓ l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che potrà essere aggiornato e implementato in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.



1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- ✓ crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- ✓ crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- ✓ analisi di indici e margini di bilancio;
- ✓ analisi prospettica attraverso indicatori.

Quanto agli indici e margini di bilancio di seguito illustrati, corre l'obbligo di rammentare la particolarità della gestione di *Farmacia Comunale*, che vede drenare il proprio risultato di gestione dal *canone di servizio* in favore dell'Ente sovraordinato: detto canone è di importo variabile in quanto commisurato all'85% del *risultato prima*



delle imposte. Gli indicatori di risultato di seguito descritti, tengono conto di tale canone già a livello di determinazione del *MOL Margine lordo operativo*.

Quanto alla analisi prospettica attraverso indicatori, questa non viene al momento sviluppata avuto riguardo alla assenza di debiti di natura finanziaria e alla positività della *posizione finanziaria netta*.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- ✓ solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- ✓ liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- ✓ redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Analisi di alcuni indicatori di risultato finanziari

Le riclassificazioni dello *Stato Patrimoniale*, secondo una logica di tipo *finanziario*, e del *Conto Economico*, secondo un criterio di *pertinenza gestionale*, consentono una appropriata analisi della struttura economico patrimoniale della società e permettono, altresì, di estrapolare alcuni dei più significativi indicatori utilizzati nell'ambito della prassi aziendale.

R.O.E. (Return On Equity)

È il rapporto tra i *risultati al lordo ed al netto delle imposte* ed il *patrimonio netto* dell'azienda e rappresenta in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio aziendale.

INDICATORE	2021	2020	2019	2018	GRANDEZZE
ROE netto	10,53%	8,53%	8,78%	12,15%	Risultato netto / Mezzi propri medi
ROE lordo	14,64%	11,33%	11,60%	13,73%	Risultato ante imposte / Mezzi propri medi

R.O.I. (Return On Investment)

È il rapporto tra il reddito operativo ed il totale dell'attivo dell'azienda e rappresenta la redditività caratteristica del capitale investito, senza considerare la gestione finanziaria, le poste straordinarie e la pressione fiscale.

INDICATORE	2021	2020	2019	2018	GRANDEZZE
ROI	4,74%	3,32%	3,27%	3,97%	Risultato operativo netto / Totale attivo medio

R.O.S. (Return On Sale)

È il rapporto tra il risultato operativo netto ed i ricavi delle vendite e rappresenta la capacità reddituale dell'azienda di produrre profitto dalle vendite.

INDICATORE	2021	2020	2019	2018	GRANDEZZE
ROS	1,77%	1,25%	1,21%	1,69%	Risultato operativo netto / Ricavi di vendita

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciations and Amortization)

Indica il risultato della gestione operativa, prima degli ammortamenti e svalutazioni, degli interessi, dei componenti straordinari e delle imposte.



FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.



INDICATORE	2021	2020	2019	2018	GRANDEZZE
EBITDA	75.095	55.290	42.918	43.687	Margine operativo lordo

EBIT (Earnings Before Interest and Tax)

Indica il risultato della gestione operativa al lordo della gestione finanziaria, straordinaria e tributaria.

INDICATORE	2021	2020	2019	2018	GRANDEZZE
EBIT	30.357	24.596	25.088	30.005	Risultato corrente - proventi finanziari + oneri finanziari

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

Misurano in valore assoluto ed in termini percentuali la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio (margine primario) ovvero con il capitale proprio e i debiti a medio lungo termine (margine secondario).

INDICATORE	2021	2020	2019	2018	GRANDEZZE
Margine primario di struttura	60.731	66.864	122.060	188.442	patrimonio netto - attività immobilizzate
Quoziente primario di struttura	1,48	1,42	2,42	4,17	patrimonio netto / attività immobilizzate
Margine secondario di struttura	262.489	245.716	284.525	332.266	(patrimonio netto + passività immobilizzate) - attività immobilizzate
Quoziente secondario di struttura	3,06	2,54	4,32	6,59	(patrimonio netto + passività immobilizzate) / attività immobilizzate

Indici sulla struttura dei finanziamenti

I primi due indici misurano il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, e - rispettivamente - il totale dell'attivo (rapporto di indebitamento) ovvero i mezzi propri (quoziente indebitamento complessivo). Il quoziente di indebitamento finanziario misura invece il rapporto tra passività finanziarie e mezzi propri.

INDICATORE	2021	2020	2019	2018	GRANDEZZE
Rapporto di indebitamento	0,78	0,72	0,73	0,66	(passività correnti + passività immobilizzate) / totale attivo
Quoziente indebitamento complessivo	3,55	2,62	2,76	1,98	(passività correnti + passività immobilizzate) / patrimonio netto
Quoziente indebitamento finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	passività finanziarie / patrimonio netto

Indicatori di liquidità

Misurano in valore assoluto ed in termini percentuali le diverse capacità dell'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando, alternativamente, le liquidità immediatamente disponibili (margine di liquidità immediata), tutte le attività correnti ad eccezione delle rimanenze (margine di tesoreria) ed il capitale circolante (margine di disponibilità).

INDICATORE	2021	2020	2019	2018	GRANDEZZE
Margine di liquidità immediata	(65.271)	(87.768)	(39.821)	9.148	liquidità immediate - passività correnti
Quoziente di liquidità	0,86	0,79	0,90	1,03	liquidità immediate / passività correnti
Margine di tesoreria	43.381	(1.117)	60.508	155.873	(liquidità differite + liquidità immediate) - passività correnti
Quoziente di tesoreria	1,55	1,57	1,68	1,91	(liquidità differite + liquidità immediate) / passività correnti
Margine di disponibilità	262.489	245.716	284.525	332.266	attività correnti - passività correnti
Quoziente di disponibilità	1,56	1,59	1,69	1,96	attività correnti / passività correnti



Posizione finanziaria netta

Da intendersi come indebitamento finanziario netto, viene qui rappresentata in termini assoluti (permettendo quindi di appurare la effettiva esposizione debitoria in chiusura di esercizio): presentando sistematicamente segno positivo non può essere utilizzata per il calcolo di ulteriori indicatori, quali il rapporto con il capitale proprio (leverage), il grado di copertura degli investimenti e i tempi di rimborso in rapporto al flusso reddituale generato della gestione caratteristica (EBITDA):

INDICATORE	2021	2020	2019	2018	GRANDEZZE
Posizione finanziaria netta	401.368	327.070	372.422	356.955	liquidità - pasività finanziarie

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato in astratto - per l'analisi prospettica - l'indicatore di sostenibilità del debito denominato DSCR (Debt Service Coverage ratio) che come indicato in precedenza non viene sviluppato attesa la assenza di debiti finanziari in capo alla società.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvede a monitorare con periodicità mensile l'andamento della gestione, attraverso report sul trend dei ricavi e sulla dinamica dei costi, con l'obiettivo di prevenire qualsiasi ipotesi di rischio di crisi aziendale in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL.

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”



B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31 DICEMBRE 2021.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2021, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. a socio unico è stata costituita nel 2005 come società veicolo della Amministrazione comunale di Azzano Decimo per la gestione della farmacia di proprietà dell'Ente ubicata in Azzano Decimo, Viale Rimembranze n. 51

A decorrere dall'11 marzo 2019 la società è affidataria della gestione della ulteriore farmacia comunale ubicata in Azzano Decimo, località Corva, Via Centrale n. 8

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società vede il Comune di Azzano Decimo come intestatario e proprietario della totalità delle quote costituenti il capitale sociale.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, nella persona del dott. Silvano Brusadin, da ultimo nominato con delibera assembleare in data 05 maggio 2020 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un revisore, nella persona della dott.ssa Laura Battistuzzi, nominato con delibera assembleare in data 05 maggio 2020 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

5. IL PERSONALE.

Il personale in forza al 31 dicembre 2021 è costituito da :

- ✓ 2 direttori (di cui 1 con funzioni di coordinatore)
- ✓ 6 farmacisti (4 a tempo pieno e 2 a tempo parziale)
- ✓ 1 addetto al magazzino.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Nel rimandare a quanto illustrato al § 2 del Programma elaborato, si evidenzia la totale assenza di rischi di crisi aziendale.



FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.



7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.



C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: ✓ regolamento per acquisto di beni, servizi e lavori ✓ regolamento acquisti in economia (allegato al Regolamento di cui al precedente) ✓ regolamento per il reclutamento e le progressioni del personale	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di <i>internal audit</i> , ritenendola non necessaria
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato : ✓ modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; ✓ codice Etico; ✓ piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi



FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.



Azzano Decimo, 23 marzo 2022

L'Amministratore Unico
(Silvano Brusadin)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvano Brusadin".